



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.26;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 259, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 nel quale è stabilito che *“Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 252 un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”*;

VISTO l'art. 262, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 T.U.EE.LL., a norma del quale *“L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, o del termine di cui all'art. 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'Interno integrano l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a).”*;

VISTO l'art. 58, comma 1, della l.r. 1.9.1993, n. 26 in ragione del quale *“Le disposizioni dell'articolo 109 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali secondo la disciplina nazionale di settore.”*;

VISTO, altresì, l'art. 54, comma 1, lettera a) dell'O.R.EE.LL. che prevede lo scioglimento del consiglio *“quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento”*;

RILEVATO che in base al combinato disposto tra l'art. 262 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e l'art. 58 della legge regionale 1.9.1993, n. 26, la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato determina l'intervento sostitutivo di cui all'art.109bis dell'O.R.EE.LL. inclusa la sanzione dello scioglimento del consiglio comunale applicabile nei termini ivi previsti secondo le procedure dell'art. 54 dell'O.R.EE.LL.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la nota prot. 105013 del 26/07/2024 – registrata al protocollo generale del Dipartimento in data 26/07/2024 al n. 12281 – con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale - Ufficio I ° Consulenza e studi finanza locale ha segnalato a questo Dipartimento che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246, del d.lgs. 267/2000, con deliberazione del C.C. n. 22 del 23/12/2021, nonché dell'emanazione del D.P.R. del 25/03/2024 con il quale, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del citato d.lgs. 267/2000, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione, il comune di PALAGONIA non ha provveduto, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. citato, a presentare un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 259, comma 1 del T.U.EE.LL. e che, ai sensi dell'art. 262, comma 1, del medesimo D.Lgs, l'inosservanza del termine, integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) dello stesso decreto;

RICHIAMATA la nota Assessoriale prot. n.18303 dell'11/11/2024, con la quale, in ordine alla fattispecie in trattazione, è stato rappresentato al Ministero dell'Interno che in seguito allo scioglimento degli Organi istituzionali del comune di **Palagonia** con D.P.R. del 09 agosto 2023 ed alla conseguente nomina della Commissione Straordinaria, insediatasi il 09/08/2023, e che sarebbe rimasta in carica fino alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, alla luce dell'avvenuto scioglimento degli Organi comunali, non appariva percorribile la procedura prevista dall'art. 109 dell'O.R.EE.LL., di nomina di un commissario ad acta con il compito di curare gli adempimenti finalizzati alla predisposizione ed approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che, invece, si sarebbe potuta attivare nei confronti degli organi ordinari che sarebbero stati eletti nelle prossime elezioni amministrative;

RILEVATO CHE nei giorni 25 e 26 maggio 2025 si sono svolte le elezioni degli organi comunali fra cui quelli del comune di **Palagonia**;

RICHIAMATA la nota dipartimentale, prot. n. 12552 del 28/07/2025, con la quale gli organi comunali competenti sono stati diffidati a provvedere entro il termine di giorni 20;

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 16091 dell'8/08/2025, registrata al protocollo generale del Dipartimento in data 11/08/2025 al n. 13430, il Sindaco, nel richiamare l'art. 259, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, ha rappresentato l'assoluta necessità della copertura della posizione di Responsabile dei servizi finanziari, oggi vacante, così come quello relativo al Segretario generale, informando che l'Ente stava comunque procedendo alla predisposizione degli atti necessari per la gestione dei Servizi di Segreteria attraverso una convenzione intercomunale (..);

RAVVISATA la necessità di dovere esperire il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., mediante la nomina di un Commissario ad acta, che, previa ricognizione degli eventuali atti adottati e della verifica dello stato del procedimento in argomento, curi gli adempimenti omessi dall'ente, ivi compresi quelli propedeutici e/o connessi alla stesura dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all'art. 251 del d.lgs 267/2000;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediati presso gli enti locali;

Art. 1

_____ in servizio presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è nominato Commissario ad acta presso il Comune di **Palagonia** per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e consequenziali.

Art. 2

Ove, invece, la proposta di deliberazione, unitamente ai documenti contabili in argomento e munita dei pareri di rito, sia stata esitata dagli uffici finanziari, ma non approvata dalla Giunta, il Commissario, senza indugio, si sostituirà per l'approvazione dell'atto di pertinenza di tale Organo.

Art. 3

Qualora lo schema di ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato dovesse risultare privo del parere dell'organo di revisione economico - finanziaria, il Commissario avvierà specifica attività sollecitatoria finalizzata all'acquisizione del parere nel rispetto dei termini regolamentari.

Non appena acquisito il citato parere, e non prima, il Commissario ad acta provvederà, tenuto conto delle prescrizioni di legge e regolamentari, a convocare il Consiglio comunale e ad assegnare il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.. Tale termine avrà decorrenza dalla data della prima adunanza per come indicata nell'avviso di convocazione. Il suddetto avviso di convocazione dovrà contenere espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato e specificamente che, nella ricorrenza di tale ipotesi, il Commissario ad acta interverrà sostitutivamente adottando l'atto omesso e dando corso all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL..

Art. 4

Nel caso in cui dovesse risultare già convocato il Consiglio con all'ordine del giorno l'approvazione del documento finanziario in argomento, il commissario ad acta, con provvedimento da notificare a tutti i Consiglieri, dovrà formulare apposito invito per l'adozione dell'atto finanziario nel termine di cui all'art. 109 bis, formulando nel contempo la medesima avvertenza circa le conseguenze della mancata adozione dell'atto nel termine assegnato. Tale atto di invito costituisce elemento endoprocedimentale indefettibile, che il commissario non ha facoltà di omettere.

Art. 5

Nell'ipotesi in cui il Consiglio, all'atto dell'insediamento del Commissario, abbia già deliberato di non approvare la proposta di deliberazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il commissario ad acta, dopo avere valutato gli eventuali rilievi dei consiglieri, dovrà avviare una nuova sessione consiliare, con adunanza da tenersi il primo giorno utile allo scadere dei termini previsti dal regolamento dell'ente. Contestualmente, il commissario assegnerà ai consiglieri il termine di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. e avvertirà gli stessi delle conseguenze derivanti dalla mancata approvazione dell'atto nel termine indicato, comportanti l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del citato articolo.

Art. 6

E' fatto obbligo all'Ente di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli atti e la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni sostitutive.

Art. 7

Al commissario è dovuta l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico degli enti inadempienti; questi ultimi sono tenuti ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

L'indennità ed i rimborsi sopracitati dovranno essere liquidati e pagati ai commissari ad acta, nel termine di giorni 30 dalla presentazione delle relative richieste.

Art. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 16/10/2025

L'Assessore

On. Dott. Andrea Barbaro Messina



ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
14.10.2025 18:14:19 GMT+02:00